



CITTÀ DI SESTO SAN GIOVANNI

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE

**Regolamento
per l'applicazione
della Tassa per l'Occupazione
di Spazi ed Aree Pubbliche**

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 14 del 24.03.2020

In vigore dal 01.01.2020

INDICE

Titolo I – PRINCIPI GENERALI

Art. 1	Oggetto della Tassa.....	4
Art. 1Bis	Esenzioni.....	4
Art. 2	Soggetti Passivi.....	4
Art. 3	Riferimenti Normativi.....	4

Titolo II – CRITERI PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA

Art. 4	Tipi di occupazione.....	5
Art. 5	Commisurazione Tassa.....	5
Art. 6	Classificazione Territorio	5
Art. 7	Tariffe	5
Art. 7Bis	Occupazioni Senza Titolo o Abusive	5
Art. 8	Occupazioni Permanenti	5
Art. 9	Passi Carrabili	5
Art. 10	Distributori di Carburante	6
Art. 11	Distributori di Tabacchi	6
Art. 12	Cavi, Conduzioni, Impianti e Simili per Erogazione di Pubblici Esercizi	7
Art. 13	Innesti ed Allacci	7
Art. 14	Occupazioni Temporanee	7
Art. 14Bis	Occupazioni Brevi	7
Art. 14Ter	Occupazioni Occasionali	7
Art. 15	Spettacoli Viaggianti	7
Art. 16	Fiere, Festivals, Spettacoli all'aperto e Simili	8
Art. 17	Mercati	8
Art. 18	Tende	9
Art. 19	Occupazioni con Autovetture adibite al Trasporto Pubblico o Privato	9

Titolo III - CONCESSIONI – AUTORIZZAZIONI

Art. 20	Richiesta	9
Art. 20Bis	Istruttoria	9
Art. 20Ter	Rilascio	9
Art. 20Quater	Revoca	10
Art. 20Quinquies	Cauzione	10
Art. 20Sexies	Rinunzia	10
Art. 20Septies	Divieto di Sub – Concessione	10
Art. 21	Canone Ricognitorio	10
Art. 21Bis	Tassa e Canoni di Concessione non ricognitori	10

Titolo IV – TRASMISSIONE ATTI

Art. 22	Trasmissione Copie	11
Art. 23	Requisiti dell'Atto	11
Art. 24	Invito al pagamento	11

Art. 25	Segnalazioni	11
----------------	--------------------	-----------

Titolo V – DENUNCIA E VERSAMENTO DELLA TASSA

Art. 26	Denuncia	11
Art. 27	Versamento della Tassa	12
Art. 28	Pagamento in Convenzione	12
Art. 29	Sanzioni relative alla Denuncia	12
Art. 29Bis	Sanzioni relative al Versamento	13
Art. 29Ter	Interessi	13

Titolo VI – ACCERTAMENTI

Art. 30	Controlli	13
Art. 31	Correzione di errori materiali – Abrogato	13
Art. 32	Avviso di Accertamento	13
Art. 33	Ricorsi in materia di Accertamento	13
Art. 34	Riscossione Coattiva	13
Art. 34Bis	Rateizzazione	13
Art. 35	Rimborsi	14
Art. 36	Affidamento del Servizio in Concessione	14

Titolo VII – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 37	Entrata in vigore	15
Art. 38	Sanzioni Amministrative	15

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

ART. 1 OGGETTO DELLA TASSA

Ai sensi del D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507, le occupazioni di qualsiasi natura effettuate nelle strade, piazze, aree e spazi pubblici e comunque su beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, nonché negli spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico e così pure nelle aree private gravate da servitù di pubblico transito costituite nei modi e termini di legge, sono soggette a tassa per occupazione di spazi ed aree pubbliche dovuta al Comune. Si intende per occupazione ogni atto di qualunque natura che costituisca un uso particolare del bene appartenente al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune. Sono escluse dalla tassa le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico effettuate con balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile.

ART. 1 BIS ESENZIONI

1. Sono esenti dal pagamento della tassa: a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con DPR 22.12.1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica; b) le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere; c) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati; d) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che sia stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci; e) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune o alla provincia al termine della concessione medesima; f) le occupazioni di aree cimiteriali; g) gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap.

2. Sono, inoltre, esenti le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose. La collocazione di luminarie natalizie è esente qualora avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 110 del regolamento di attuazione del T.U.L.P.S.

ART. 2 SOGGETTI PASSIVI

E' tenuto al pagamento della tassa il soggetto privato o pubblico titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione ad occupare il suolo pubblico o, in mancanza, l'occupante di fatto anche abusivo.

ART. 3 RIFERIMENTI NORMATIVI

Le occupazioni sono concesse, quando non venga pregiudicato l'interesse della collettività, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione Comunale, con l'obbligo di pagamento della relativa tassa e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni legislative vigenti in materia, del Codice della Strada, dello Statuto Comunale, del presente Regolamento e di quelli di Polizia Urbana, Edilizia ed Igiene, nonché di tutte quelle norme che l'Amministrazione Comunale potrà legittimamente deliberare di volta in volta per il buon uso delle concessioni.

TITOLO II - CRITERI PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA

ART. 4 TIPI DI OCCUPAZIONE

Le Occupazioni di spazi ed aree pubbliche possono essere permanenti o temporanee: a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile aventi comunque durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti od impianti; b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno, stagionali, mensili, giornaliere od orarie.

ART. 5 COMMISURAZIONE TASSA

La tassa è commisurata in base all'effettiva occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente decimali. Non si fa luogo a tassazione delle occupazioni che, in relazione alla medesima area di riferimento, siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare. Le superfici eccedenti i mq 1000, per le occupazioni sia temporanee che permanenti, vengono calcolate in ragione del 10%.

ART. 6 CLASSIFICAZIONE TERRITORIO

La tassa è graduata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione. A tal fine il territorio comunale, a norma dell'art 42 comma 3 D.Lgs. 15.11.1993 n. 507, viene classificato in quattro categorie, secondo l'elenco allegato, che costituisce parte integrante del presente Regolamento.

ART. 7 TARIFFE

1. La tassa è determinata in base alle tariffe deliberate dall'Amministrazione Comunale.
2. Possono essere applicate esenzioni e riduzioni dalla tassa in attuazione dell'art. 24 del DL 12.9.2014 n. 133, convertito dalla Legge 11.11.2014 n. 164 per favorire la partecipazione delle comunità locali in materia di tutela e valorizzazione del territorio. Le esenzioni e la misura delle riduzioni sono stabilite e disciplinate con la deliberazione del Consiglio Comunale che definisce criteri e condizioni per la realizzazione di interventi su progetti presentati da cittadini singoli o associati, in ragione dell'esercizio sussidiario dell'attività posta in essere.

ART. 7 BIS OCCUPAZIONI SENZA TITOLO O ABUSIVE

1. Sono abusive o senza titolo le occupazioni effettuate senza la prescritta concessione autorizzazione e quelle per le quali tali atti abbiano cessato la propria efficacia.
2. Per tali occupazioni, sia temporanee che permanenti, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario aumentata del 20%.
3. L'applicazione della tassa nel caso di occupazioni abusive o senza titolo, perchè non autorizzate ovvero realizzate in difformità dalle prescrizioni dell'atto di concessione o autorizzazione, non sana la irregolarità delle occupazioni medesime.

ART. 8 OCCUPAZIONI PERMANENTI

1. Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anno solare a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma.
2. Per le occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo la tariffa base è ridotta ad un terzo.

ART. 9 PASSI CARRABILI

1. Sono considerati passi carrabili i manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi, o comunque da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.
2. Ai sensi dell'art. 22 comma 3 Codice Strada, i passi carrabili devono essere individuati con l'apposito segnale, previa autorizzazione del Comune.
3. La superficie da assoggettare a tassazione è determinata moltiplicando la larghezza del passo, misurata sul fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità di un metro lineare "convenzionale".

4. Per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune la tassa va determinata con riferimento ad una superficie complessiva non superiore a mq. 9. L'eventuale superficie eccedente detto limite è calcolata in ragione del 10%..

5. Gli accessi carrabili o pedonali posti a filo con il manto stradale non sono assoggettati alla tassa. Qualora venga rilasciato dal Comune, previa domanda del proprietario, apposito cartello segnaletico di divieto di sosta la tassa è dovuta e determinata nella misura del 10% della tariffa applicabile ai passi carrabili. Il divieto di utilizzazione da parte della collettività non può comunque estendersi oltre una superficie di mq. 10 e non consente alcuna opera, né l'esercizio di particolari attività da parte del proprietario dell'accesso.

6. Per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune che, sulla base di elementi di carattere oggettivo, risultino non utilizzabili e, comunque di fatto non utilizzati dal proprietario dell'immobile o da altri soggetti allo stesso legati da vincoli di parentela, affinità od altri rapporti, la tariffa è ridotta al 10%.

7. Per i passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione di carburante la tariffa è determinata nella misura del 30%.

8. La tassa relativa all'occupazione con i passi carrabili può essere definitivamente assolta mediante il versamento in qualsiasi momento di una somma pari a venti annualità del tributo. In ogni caso, ove i contribuenti non abbiano interesse ad utilizzare i passi carrabili, possono ottenerne l'abolizione con apposita domanda al Comune. La messa in pristino dell'assetto stradale è effettuata a spese del richiedente.

9. In caso di concessione rilasciata a pluralità di utilizzatori di uno stesso passo carraio, questi sono tenuti in solido al pagamento della tassa.

ART. 10 DISTRIBUTORI DI CARBURANTE

Per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburante e dei relativi serbatoi sotterranei e la conseguente occupazione del suolo e sottosuolo comunale la tassa è annuale. La stessa si applica come da tariffa ai distributori muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore a tremila litri. In presenza di una maggiore capacità la tariffa va aumentata di un quinto per ogni mille litri o frazione di mille litri, con una tolleranza del 5% sulla misura della capacità. Per i distributori muniti di due o più serbatoi sotterranei di differenti capacità, raccordati tra loro, la tassa è applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità, maggiorata di un quinto per ogni mille litri o frazione di mille litri degli altri serbatoi. Per i distributori muniti di due o più serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi. L'applicazione della tariffa relativa ai distributori di carburante è esclusivamente relativa alle occupazioni effettuate con le sole colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa e dei relativi serbatoi sotterranei, nonché alle occupazioni di suolo con un chiosco che insiste su una superficie non superiore a quattro metri quadrati. Tutti gli ulteriori spazi e aree pubbliche eventualmente occupati con impianti o apparecchiature ausiliarie, funzionali o decorative, ivi compresi le tettoie, i chioschi e simili per le occupazioni eccedenti la superficie di quattro metri quadrati, comunque utilizzati, sono soggetti a tassazione secondo la tariffa ordinaria prevista per le occupazioni permanenti, ove per convenzione non siano dovuti diritti maggiori.

ART. 11 DISTRIBUTORI DI TABACCHI

Per l'occupazione del suolo e del soprassuolo comunale realizzata per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione di tabacchi è dovuta una tassa annuale in base a tariffa determinata in relazione alla località ove sono situati gli apparecchi medesimi.

ART. 12 CAVI, CONDUTTURE, IMPIANTI E SIMILI PER EROGAZIONE DI PUBBLICI SERVIZI

Per le occupazioni permanenti del sottosuolo e del soprassuolo stradale realizzate con cavi, condutture, o impianti in genere ed altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, realizzate da aziende di erogazione dei pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi, la tassa viene determinata forfettariamente sulla base del numero complessivo delle relative utenze presenti nel comune e risultante al 31 dicembre dell'anno precedente, per la misura unitaria di tariffa, determinata per legge e rivalutata annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo al 31 dicembre dell'anno precedente, con un versamento comunque non inferiore ad € 516,46.

ART. 13 INNESTI ED ALLACCI

Le occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci a impianti di erogazione di servizi pubblici non sono assoggettate alla tassa.

ART. 14 OCCUPAZIONI TEMPORANEE

1. Per le occupazioni temporanee la tassa è commisurata all'effettiva superficie occupata ed è graduata, nell'ambito di ciascuna categoria, in rapporto alla durata delle occupazioni medesime.
2. La tassa si applica in relazione al periodo di occupazione in base alle tariffe giornaliere e/o fasce orarie deliberate per le singole fattispecie.
3. Per le occupazioni di durata superiore ai 14 giorni la tariffa base è ridotta del 50%.
4. Per le occupazioni di durata pari al mese o superiore al mese o per quelle che si verificano con carattere ricorrente il Comune riscuote la tassa mediante convenzione applicando la tariffa ridotta del 50%, secondo le modalità previste dal successivo art. 28. Per occupazione ricorrente si intende l'occupazione che si verifica almeno due volte l'anno.
5. Per le occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo la tariffa è pari al 45% della tariffa ordinaria.
6. La tariffa per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia è ridotta del 50%.
7. La tariffa per le occupazioni effettuate da enti non commerciali e da organizzazioni non lucrative di utilità sociale in possesso dei requisiti di cui al D.Lgs. 4.12.1997 n. 460 è ridotta al 50%.

ART. 14 BIS OCCUPAZIONI BREVI

1. Le occupazioni temporanee che si effettuano per una durata fino a 7 giorni vengono autorizzate dalla Polizia Municipale secondo le modalità previste dal proprio regolamento, e previa domanda da presentarsi allo stesso prima dell'inizio dell'occupazione.
2. Tra le occupazioni di cui al presente articolo debbono intendersi comprese anche quelle realizzate in occasione di traslochi, carico-scarico merci, qualora non esenti, collocazione di strutture provvisorie.
3. Il pagamento della relativa tassa viene effettuato direttamente al Settore Polizia Municipale, che rilascia ricevuta da bollettario debitamente vidimato inviandone copia al servizio tributi.
4. La Polizia Municipale provvede comunque agli adempimenti di cui al titolo IV.

ART. 14 TER OCCUPAZIONI OCCASIONALI

1. Le occupazioni occasionali e quelle determinate dalla sosta di veicoli per il tempo necessario di carico-scarico di merci sono esenti dalla tassa ai sensi dell'art. 49 punto d) del DL 15.11.1993 N. 507.
2. Sono da considerarsi occasionali:
 - a) le occupazioni che si realizzano con carattere di estemporaneità per una durata non superiore a due ore continuative e che comunque non siano finalizzate all'esecuzione di attività di impresa.

ART. 15 SPETTACOLI VIAGGIANTI

1. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate come segue:

- in ragione del 50% sino a 100 mq.
 - in ragione del 25% per la parte eccedente i 100 mq. e fino a 1000 mq.
 - in ragione del 10% per la parte eccedente i 1000 mq.
2. Per le suddette occupazioni le tariffe sono ridotte dell'80%. Sono altresì ridotte del 50% le connesse occupazioni del soprassuolo o sottosuolo di cui all'art. 46 del D.Lgs 15.11.1993 n. 507.
3. Le installazioni di cui al presente articolo possono essere effettuate esclusivamente sulle aree appositamente attrezzate dal Comune o su spazi di volta in volta indicati dallo stesso, previa autorizzazione del Sindaco e secondo le disposizioni previste dal regolamento vigente in materia.

ART. 16 FIERE, FESTIVALS, SPETTACOLI ALL'APERTO E SIMILI

1. Per le occupazioni effettuate in occasione di manifestazioni politiche (salvo quanto previsto al comma 2), culturali o sportive la tariffa è ridotta dell'80%.
2. I promotori di manifestazioni o iniziative a carattere politico sono esonerati dal pagamento della tassa, purché l'area occupata non ecceda i 10 mq.
3. Le manifestazioni di cui ai punti precedenti, nonché quelle effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti vengono autorizzate con atto del Sindaco e devono realizzarsi su aree appositamente indicate secondo le disposizioni previste dal regolamento vigente in materia.
4. Le occupazioni effettuate in occasione di fiere, sagre, feste di quartiere, festa patronale, festeggiamenti o realizzate in occasione di manifestazioni od iniziative promosse dall'Amministrazione Comunale scontano una tariffa specifica. La tariffa è unica e assorbe qualsiasi altro tipo di occupazione (tende, occupazioni soprastanti o sottostanti il suolo ecc...) o categoria. Soggetto passivo è l'organizzatore. La commisurazione della tassa avviene secondo il criterio di cui all'art. 5. Fanno eccezione alla presente disposizione le installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, come già disciplinati.

ART. 17 MERCATI

1. Le occupazioni realizzate in occasione di mercati settimanali e rionali devono essere effettuate negli spazi indicati dal Comune secondo quanto disposto dalle disposizioni legislative vigenti in materia.
2. In considerazione del carattere unitario delle varie occupazioni e della rilevanza commerciale delle vie interessate dal mercato, tutte le occupazioni si considerano realizzate in zona di prima categoria.
3. Le tariffe giornaliere si applicano in base alle seguenti fasce orarie: ore 07,00 -15,00; ore 15,00 – 7,00.
4. Per i mercati settimanali effettuati il sabato la tassa viene calcolata in relazione a cinquantadue giorni all'anno per un periodo di occupazione giornaliera compreso tra le ore 7 e le ore 15. La tassa viene versata anticipatamente mediante convenzione.
5. Per i mercati rionali, la tassa viene calcolata in relazione ai giorni di autorizzazione annuale, anche se effettuati in aree diverse, per un periodo di occupazione giornaliera compreso tra le ore 7 e le ore 15; il versamento della tassa viene effettuato mediante convenzione. Nell'ipotesi che alle suddette occupazioni si aggiungano anche quelle relative mercato del sabato, il versamento delle relative tasse può essere effettuato in unica soluzione.
6. Nel caso di assenza del titolare di cui al comma 1, l'area è assegnata per la giornata o l'intera durata del mercato ambulante ai soggetti giornalieri cd. "spuntisti" iscritti nell'apposita graduatoria presso il competente ufficio comunale. Tali occupazioni non godono della riduzione per convenzione di cui all'art. 14 comma 4.
7. Gli "spuntisti" di cui al comma precedente devono assolvere il pagamento della tassa, per rendere efficace la valenza concessoria della graduatoria comunale e quindi essere legittimati all'occupazione. Il pagamento della tassa dovrà essere effettuato nelle forme previste dall'art. 50 comma 4 del D.Lgs. 507/93 o con eventuali diverse modalità quali ad esempio bollette o "tickets" rilasciati dall'ufficio che serviranno oltre che da quietanza della tassa pagata, anche

come dimostrazione del diritto di occupazione che gli interessati sono tenuti a conservare e consegnare agli agenti di polizia locale.

ART. 18 TENDE

1. Le occupazioni con tende devono considerarsi permanenti qualora: a) siano di durata non inferiore all'anno; b) siano realizzate con tende fisse o retrattili, aggettanti direttamente sul suolo pubblico, o comunque comportanti l'esistenza di manufatti o impianti di carattere stabile. Tutte le altre occupazioni realizzate con tende che non abbiano i sopradescritti caratteri sono temporanee. 2. La tariffa base per le occupazioni con tende e simili è ridotta al 30%.

3. Nelle ipotesi di occupazioni temporanee, qualora le tende siano poste a copertura di banchi di vendita nei mercati e, comunque, di aree pubbliche già occupate, la tassa va determinata con riferimento alla sola parte di esse eventualmente sporgente dai banchi o dalle aree medesime.

ART. 19 OCCUPAZIONI CON AUTOVETTURE ADIBITE AL TRASPORTO PUBBLICO O PRIVATO

1. Le occupazioni realizzate con autovetture adibite al trasporto pubblico o privato nelle aree pubbliche a ciò destinate sono esonerate dal pagamento del tributo.

TITOLO III - CONCESSIONI – AUTORIZZAZIONI

ART. 20 RICHIESTA

Ciascun interessato che intende occupare il suolo pubblico, sia in modo permanente che temporaneo, dovrà presentare domanda in carta bollata all'ufficio Protocollo del Comune o inviarla all'indirizzo PEC comune.sestosg@legalmail.it almeno 30 giorni prima indicando oltre alle proprie generalità, il proprio numero di codice fiscale o partita Iva, un recapito telefonico, un indirizzo PEC, un indirizzo mail, la superficie che intende occupare, la sua ubicazione, la durata, lo scopo con allegata documentazione planimetrica e quant'altro indicato nelle disposizioni normative vigenti per ogni tipo di occupazione.

ART. 20 BIS ISTRUTTORIA

1. L'ufficio preposto alla ricezione della domanda provvede all'istruttoria richiedendo parere all'Ufficio Tecnico, alla Polizia Municipale e agli altri Uffici competenti.

2. Gli Uffici ai quali viene richiesto parere, ai fini dell'adozione dell'atto finale, devono provvedervi per iscritto con atto motivato entro giorni quindici dal ricevimento della richiesta di parere. Limitatamente a particolari casi di eccezionale complessità istruttoria, il termine di cui sopra viene prorogato, per una sola volta, di ulteriori cinque giorni alla condizione che gli uffici predetti, prima della scadenza dei 10 gg., ne facciano comunicazione scritta e motivata all'Ufficio richiedente il parere.

3. Al fine della semplificazione della procedura, eventuali richieste di ulteriore documentazione e chiarimenti possono essere inoltrate al richiedente direttamente dagli Uffici competenti ad emettere i pareri di cui sopra.

ART. 20 TER RILASCIO

1. L'accoglimento della domanda resta sempre a discrezione del Comune, acquisiti e valutati gli elementi di fatto e di diritto, nonché gli interessi pubblici, collettivi e privati che sono interessati.

2. Entro giorni trenta dalla richiesta dell'interessato, il Comune provvede al rilascio della concessione-autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico o, in caso di diniego della stessa, adotta provvedimento motivato che viene comunicato per iscritto al richiedente.

3. Il termine di cui sopra rimane sospeso ove la domanda sia irregolare od incompleta oppure debba essere compiuto un adempimento da parte dell'interessato.

4. L'autorizzazione ad occupare il suolo pubblico dovrà sempre risultare da regolare atto di concessione-autorizzazione, nel quale viene indicato il termine di durata dell'occupazione, la superficie da occupare, le generalità del concessionario, gli estremi della concessione-autorizzazione, la natura dell'occupazione e l'ubicazione della stessa.

ART. 20 QUATER REVOCA

1. Le concessioni-autorizzazioni per le occupazioni di qualsiasi natura sono sempre revocabili e modificabili con provvedimento espresso. Le concessioni del sottosuolo possono essere revocate solo per necessità di pubblici servizi. La revoca deve sempre essere resa nota agli interessati con apposita notificazione del messo comunale. Le concessioni-autorizzazioni sono sempre revocabili quando non vengano versate le tasse dovute al Comune entro i termini perentori prescritti.

2. Ogni revoca della concessione, anche se avviene per cause non imputabili al concessionario, non dà diritto ad alcuna indennità o rifusione di sorta ad eccezione del rimborso della tassa pagata se ed entro i limiti di spettanza, senza interessi.

ART. 20 QUINQUES CAUZIONE

Qualora l'occupazione comporti un deterioramento, manomissione o comunque un danno al suolo pubblico, il concessionario è obbligato a rimborsare al Comune tutte le spese che dovranno essere sostenute per le opere di ripristino. Per lo scopo, all'atto del rilascio della concessione – autorizzazione potrà essere richiesto il deposito di una somma a titolo di garanzia il cui ammontare sarà determinato dall'ufficio Tecnico o da altro Ufficio competente. Non potrà essere rilasciata la concessione-autorizzazione se il richiedente non dimostrerà di aver provveduto al deposito stesso secondo le modalità e le forme che verranno stabilite di volta in volta in relazione all'ammontare della somma.

ART. 20 SEXIES RINUNZIA

Al concessionario dell'occupazione del suolo pubblico che intende rinunciare in tutto od in parte alla concessione-autorizzazione accordatagli sarà restituita o ridotta la relativa tassa al primo del mese successivo a quello della denuncia di cessazione o riduzione, in caso di occupazione temporanea, ed al primo dell'anno successivo in caso di occupazione permanente.

ART. 20 SEPTIES DIVIETO DI SUB-CONCESSIONE

La concessione-autorizzazione di occupazione di suolo pubblico è per sua natura personale. Pertanto è fatto divieto di sub-concessione. In caso di trasferimento, cessione il titolare intestatario della concessione-autorizzazione decade automaticamente dal diritto ed è obbligato a presentare denuncia di variazione. Il subentrante dovrà rinnovare la domanda nel caso in cui ritenga mantenere l'occupazione del suolo pubblico. Al primo titolare potrà essere restituita, previa sua domanda e sempre nei limiti dovuti, la tassa pagata secondo quanto previsto dall'art. 20 sexies del presente Regolamento.

ART. 21 CANONE RICOGNITORIO

Nei casi di occupazione permanente il Comune può prevedere, in aggiunta alla tassa, il pagamento di un canone ricognitorio quale controprestazione per l'uso particolare del suolo pubblico ottenuto a seguito di concessione. La sua determinazione, specie per quanto riguarda l'ammontare, sarà stabilita di volta in volta e rapportata al maggiore o minore uso del suolo pubblico, al valore economico della concessione, nonché al vantaggio che la stessa procura al concessionario. In ogni caso detto canone non può essere fissato in misura inferiore a quanto stabilito per legge. Esso sarà riscosso mediante bollettino postale di pagamento.

ART. 21 BIS TASSA E CANONI DI CONCESSIONE NON RICOGNITORI

Per occupazioni realizzate su aree sulle quali vengono riscossi canoni di concessione non ricognitori, le tariffe applicabili per le occupazioni temporanee e permanenti sono ridotte al 10%.

TITOLO IV - TRASMISSIONE ATTI

ART. 22 TRASMISSIONE COPIE

1. Ai fini dell'applicazione della tassa e dei relativi accertamenti gli Uffici preposti al rilascio delle concessioni-autorizzazioni ad occupare il suolo pubblico sono tenuti a trasmettere al Settore Economico Finanziario e Tributario copia di ciascuna richiesta e relativa concessione-autorizzazione entro i due giorni successivi a quello del rilascio.

2. Gli stessi Uffici sono, altresì, tenuti a trasmettere nei termini suddetti copia di qualsiasi variazione riguardante gli atti originariamente rilasciati.

ART. 23 REQUISITI DELL'ATTO

Gli Uffici di cui all'articolo precedente sono tenuti a indicare nell'atto di concessione-autorizzazione i seguenti dati: le generalità del richiedente, la residenza, codice fiscale o partita iva, gli estremi dell'anno, la superficie occupata espressa in mq., km. o litri, la durata dell'occupazione, l'ubicazione e la natura della stessa.

ART. 24 INVITO AL PAGAMENTO

1. Nelle ipotesi di rilascio di concessione permanente di occupazione suolo pubblico, l'Ufficio preposto al rilascio dell'atto è tenuto ad invitare il titolare della stessa a presentare denuncia per il pagamento della relativa tassa al Settore Economico Finanziario e Tributario, ai sensi del successivo art. 26 del presente Regolamento.

2. Nel caso di rilascio di autorizzazione temporanea ad occupare suolo pubblico, al rilascio dell'atto, l'Ufficio predetto è tenuto a invitare il richiedente a ritirare l'apposito bollettino per il pagamento presso il Settore Economico Finanziario e Tributario che provvederà a liquidare la tassa dovuta.

ART. 25 SEGNALAZIONI

1. Gli Uffici di Polizia Locale e Tecnici, qualora durante i controlli di propria competenza accertino occupazioni abusive o difformità nell'occupazione rispetto all'autorizzazione originale tali da comportare modificazioni della situazione imponibile, sono tenuti a segnalare tempestivamente le suddette difformità Settore Economico Finanziario e Tributario ufficio TOSAP e al Settore Ambiente – ufficio OSAP trasmettendo copia del proprio verbale di accertamento.

2. Gli Agenti della Polizia Municipale, qualora, durante i loro controlli, rilevino eventuali omissioni del pagamento della tassa sono tenuti a segnalare per iscritto al Servizio Tributi i suddetti casi.

TITOLO V - DENUNCIA E VERSAMENTO DELLA TASSA

ART. 26 DENUNCIA

1. Nel caso di occupazione permanente, i soggetti di cui all'art 2 del presente Regolamento sono obbligati a presentare al Comune (Servizio Tributi) apposita denuncia di occupazione entro trenta giorni dal rilascio della concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima.

2. La denuncia deve essere effettuata utilizzando gli appositi moduli predisposti dal Comune da consegnare al Servizio Tributi che ne rilascia ricevuta. La suddetta denuncia deve contenere i dati identificativi del contribuente: a) se persona fisica: data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale; b) se società: denominazione, sede legale, codice fiscale, partita iva, generalità del rappresentante legale. Devono essere inoltre indicati gli estremi dell'atto di concessione, la superficie occupata, la categoria dell'area sulla quale si realizza l'occupazione, la misura di tariffa corrispondente, l'importo complessivamente dovuto.

3. L'obbligo di presentazione della denuncia sussiste sia nel caso di inizio occupazione che in quello in cui si verificano variazioni della stessa. La cessazione dell'occupazione determina, oltreché la cessazione degli obblighi tributari, anche la decadenza dell'atto concessorio, e comporta, di norma, la rimozione dell'occupazione medesima. Per le occupazioni permanenti tali adempimenti devono essere completati entro la fine dell'anno solare al fine di limitare

l'obbligazione tributaria all'anno stesso. In presenza di occupazioni "stabili" quali passi carrabili o simili, che interessino immobili che siano stati oggetto di alienazione, è sufficiente, sempre entro l'anno solare, dare comunicazione di cessazione contenente gli estremi del rogito e i dati dell'acquirente. L'acquirente dovrà provvedere alla richiesta di nuova concessione, in assenza della quale l'occupazione dovrà ritenersi abusiva ai sensi dell'art. 7Bis del presente regolamento sarà passibile di accertamento per occupazione abusiva.

Nell'anno di subentro sono obbligati solidalmente al pagamento della Tosap permanente il nuovo occupante e quello originario. Per le variazioni in aumento relative alle occupazioni di cui all'art. 46 D.Lgs. 15.11.1993 n 507 e verificatesi nel corso dell'anno, la denuncia anche cumulativa può essere effettuata entro il 30 giugno dell'anno successivo.

4. Alla denuncia deve essere allegato l'attestato del versamento della tassa e nella stessa devono, inoltre, essere trascritti gli estremi del versamento.

5. Nel caso di occupazione temporanea, l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa e la compilazione del modulo di versamento da effettuarsi non oltre il termine previsto per l'occupazione medesima. Qualora le occupazioni non siano connesse ad alcun previo atto dell'amministrazione, il pagamento della tassa può essere effettuato senza la compilazione del suddetto modulo, secondo le modalità indicate nel punto d) dell'articolo successivo.

ART. 27 VERSAMENTO DELLA TASSA

1. Il versamento della tassa deve essere, su apposito bollettino, mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune con le seguenti modalità: a) per le occupazioni permanenti negli stessi termini previsti per la denuncia, nel caso di inizio occupazione; per gli anni successivi il versamento deve essere effettuato entro il mese di gennaio; b) per le occupazioni temporanee, entro il termine previsto per l'occupazione; c) per le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere ed altri manufatti destinati a l'esercizio ed alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse, il versamento deve essere effettuato nel mese di gennaio di ciascun anno; per le variazioni in aumento verificatesi nel corso dell'anno, il versamento può essere effettuato entro il 30 giugno dell'anno successivo; d) per le occupazioni non connesse ad alcun previo atto dell'amministrazione, il pagamento della tassa può essere effettuato mediante versamento diretto all'incaricato del Comune o al concessionario muniti di bollettario debitamente vidimato.

2. Gli arrotondamenti degli importi da versare vengono effettuati secondo le modalità stabilite dalle disposizioni di legge vigenti.

3. Il versamento della tassa per le occupazioni permanenti o temporanee non è dovuto per importi inferiori a €. 12,00.

ART. 28 PAGAMENTO IN CONVENZIONE

Per convenzione si intende il documento-quietanza sottoscritto dal contribuente, a fronte del pagamento anticipato della tassa per l'intero periodo di occupazione. Il pagamento anticipato può essere effettuato in un'unica soluzione all'atto del rilascio dell'autorizzazione o, qualora l'importo sia superiore a euro 258,23, in un massimo di tre rate da versare nel periodo compreso tra il rilascio dell'autorizzazione e l'inizio dell'occupazione. Il pagamento anticipato non consente la restituzione della tassa nel caso in cui l'occupazione abbia avuto durata inferiore a quella consentita per fatto imputabile al contribuente.

ART. 29 SANZIONI RELATIVE ALLA DENUNCIA

1. Per l'omessa presentazione della denuncia si applica la sanzione amministrativa del cento per cento della tassa dovuta con un minimo di Euro 51,65.

2. Per la denuncia infedele si applica la sanzione del cinquanta per cento della maggior taxa dovuta.
3. Se l'errore o l'omissione attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione del tributo, si applica la sanzione amministrativa di Euro 51,65.
4. Nella determinazione delle sanzioni di cui ai precedenti commi, è comunque rimessa al responsabile della gestione del tributo, la valutazione dell'esistenza di cause che legittimano una graduazione delle sanzioni previste, secondo i principi fissati dal D.Lgs. 472/97.

ART. 29 BIS SANZIONI RELATIVE AL VERSAMENTO

1. Per mancato pagamento della taxa o di una sua frazione nel termine previsto si applica una sanzione amministrativa pari al trenta per cento della taxa omessa o ritardata.
2. Nei casi in cui i documenti utilizzati per i versamenti non contengano gli elementi necessari per l'identificazione del soggetto che li esegue e per l'imputazione delle somme versate è dovuta una sanzione amministrativa di Euro 103,29.

ART. 29 TER INTERESSI

Sulle somme dovute a titolo di taxa si applicano gli interessi moratori nella misura pari al tasso legale vigente.

TITOLO VI - ACCERTAMENTI

ART. 30 CONTROLLI

Le denunce iniziali, di rettifica e di cessazione dell'occupazione possono essere soggette ad accertamenti d'ufficio. Agli effetti dell'applicazione della taxa il Comune potrà previo invito motivato: a) esigere in visione dagli occupanti la documentazione inerente all'occupazione ed al pagamento della taxa; b) invitare il contribuente a comparire di persona per fornire delucidazioni

ART. 31 CORREZIONE DI ERRORI MATERIALI

Abrogato

ART. 32 AVVISO DI ACCERTAMENTO

1. A seguito di accertamento in rettifica, nei caso di denuncia infedele, inesatta od incompleta, nonché a seguito di accertamento d'ufficio nel caso di omessa presentazione di denuncia, il Comune emette apposito avviso di accertamento motivato nel quale sono indicati taxa, soprattassa, interessi liquidati e termine di sessanta giorni per il pagamento.
2. Il Comune procede all'accertamento del tributo secondo le modalità ed entro i termini previsti dalle disposizioni di legge vigenti. Qualora si accerti l'evasione della taxa per più anni, l'avviso deve essere notificato distintamente per ciascuna annualità di riferimento.

ART. 33 RICORSI IN MATERIA DI ACCERTAMENTO

Avverso gli avvisi di accertamento e di liquidazione emessi dal Comune, il contribuente può proporre ricorso nei tempi e con le modalità previsti dal D.Lgs. 31.12.1992 n°546.

ART. 34 RISCOSSIONE COATTIVA

La riscossione coattiva è disciplinata dalle vigenti disposizioni normative di cui alla Legge 27 dicembre 2019, n. 160.

ART. 34 BIS RATEIZZAZIONE

1. Su richiesta motivata, il Funzionario Responsabile del tributo concede, nelle ipotesi di temporanea e obiettiva difficoltà finanziaria, la ripartizione del pagamento degli importi dovuti in un numero massimo di 36 rate mensili, secondo il seguente schema:
 - a) fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione;
 - b) da euro 100,01 a euro 500,00 fino a 3 rate mensili;

- c) da euro 500,01 a euro 3.000,00 da cinque a dodici rate mensili;
- d) da euro 3.000,01 a euro 6.000,00 da tredici a ventiquattro rate mensili;
- e) oltre euro 6.000,00 da venticinque a trentasei rate mensili.

In caso di comprovato peggioramento della situazione, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino ad un massimo di trentasei rate mensili, a condizione che non sia intervenuta decadenza.

Il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato in caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione.

L'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione e, qualora sia stata presentata la garanzia di cui al comma 4, questa dovrà essere escussa.

2. La ripartizione rateale di cui al comma precedente è concessa limitatamente alle somme pretese attraverso provvedimenti riferiti ad annualità precedenti quella corrente.

3. La richiesta di ripartizione rateale deve essere presentata, a pena di decadenza, entro 60 gg. dalla notifica degli avvisi di accertamento.

4. Se l'importo per il quale viene richiesta la ripartizione rateale è superiore a €. 50.000,00 il riconoscimento del beneficio è subordinato alla presentazione di idonea garanzia mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa fidejussoria per l'intero importo comprensivo degli interessi.

5. La presentazione di idonea garanzia mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa fidejussoria dovrà avvenire entro il termine previsto per il pagamento della prima rata. In assenza della presentazione di idonea garanzia entro il termine previsto per il pagamento della prima rata il provvedimento di rateazione decade.

6. Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato scadono nell'ultimo giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione.

Su tutte le somme dovute, a qualsiasi titolo, esclusi le sanzioni, gli interessi, le spese di notifica e gli oneri di riscossione, si applicano, decorsi trenta giorni dall'esecutività dell'atto e fino alla data di pagamento, gli interessi di mora conteggiati al tasso di interesse legale maggiorato di due punti percentuali.

7. La proposizione di ricorso avverso i provvedimenti di cui al comma 2 dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria, amministrativa o civile determina la decadenza dal beneficio della rateazione.

ART. 35 RIMBORSI

1. I contribuenti possono richiedere al Comune con apposita istanza, il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine previsto dalla legge. Sull'istanza di rimborso il Comune provvede con le modalità e nei termini previsti dalle disposizioni di legge vigenti.

2. Non si fa luogo a rimborso di importo fino ad Euro 12,00 concernente il solo tributo, per singoli periodi d'imposizione.

3. Sulle somme dovute al contribuente spettano gli interessi nella misura pari al tasso legale vigente.

4. Il contribuente che ha maturato il diritto al rimborso può presentare una richiesta di compensazione degli importi riconosciuti a tale titolo con somme dovute ed accertate per il medesimo tributo. Ricorrendone i presupposti, l'ufficio autorizza la compensazione provvedendo a rettificare gli importi eventualmente risultanti ancora a debito.

ART. 36 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO IN CONCESSIONE

Ove il Comune lo ritenga più conveniente sotto il profilo economico o funzionale, il servizio di accertamento e di riscossione della tassa può essere affidato in concessione secondo le modalità di cui agli artt. 52 e 53 D.Lgs. 15.12.1997 n°446 nonché Decreto 11.09.2000 n. 289.

TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI

ART. 37 ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento è approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 201 del 21/04/1994 divenuta esecutiva il 16/05/1994. E' abrogato il precedente Regolamento, adottato con deliberazione consiliare n. 409 del 9.12.1956 e successive modificazioni.

ART. 38 SANZIONI AMMINISTRATIVE

Le violazioni delle disposizioni del D.Lgs. 15.11.1993 n. 507, modificato con DI 28 dicembre 1993 n. 566 e del presente Regolamento sono soggette a sanzione a norma dell'art. 295 TUFL 14.9.1931 n. 1175, modificato dall'art. 56 della Legge 2.7.1952 n. 703. L'omessa tenuta sul luogo dell'occupazione delle prescritte concessioni-autorizzazioni e l'omessa esibizione delle stesse agli Organi di controllo comportano l'applicazione di sanzioni amministrative a norma di legge. Le occupazioni non autorizzate di spazi ed aree pubbliche con manufatti ed opere di qualsiasi natura possono essere rimosse e demolite d'ufficio dal Comune. Le spese per la rimozione sono poste a carico del trasgressore.